

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore
UNION LADINA AGORDIN SOTCIUSA

Art. 1. (Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117/2017 (di seguito denominato anche Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, una associazione denominata: **UNION LADINA AGORDIN SOTCIUSA A.P.S.**, assumendo la forma giuridica di associazione, attualmente non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e da ora in avanti denominata "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel comune di **Agordo (BL)**, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata è illimitata.

Art. 2. (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4. (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5. (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale nell'ambito della ricerca e degli studi linguistici, folkloristici, storici, esaminando i loro processi di trasformazione sociale, economica, culturale, ambientale, civile, in Italia ed all'estero, mediante incontri, seminari, convegni, corsi di studio, progetti di ricerca, pubblicazioni, esibizioni d'arte varia, mostre ed eventi vari. Le attività che si propone di svolgere, alla luce dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni; (lettera f. art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017)



- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h. art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i. art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in conoscere, conservare, sostenere, tutelare, potenziare la lingua, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi dei Comuni di Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino e Voltago Agordino anche in collaborazione con le altre realtà esistenti nel territorio. Si propone di partecipare e sostenere le azioni di coordinamento delle varie Unioni Culturali Ladine ed associazioni similari.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione opera nel Veneto, con apertura globale.

Art. 6. (Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e mosse da spirito di solidarietà si impegnano per realizzare le attività promosse, con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo di amministrazione nel libro degli associati.

La domanda scritta dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Associazione viene automaticamente confermata mediante il versamento della quota associativa fissata annualmente dall'Organo di amministrazione.



Art. 7. (Categoria degli associati)

I soci si dividono in tre categorie, precisamente:

- Soci ordinari:** sono coloro che, ammessi dagli Organi amministrativi, condividono le finalità dell'Associazione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita;
- Soci sostenitori:** sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Soci onorari:** sono coloro che, nominate dall'Assemblea, si sono distinte in particolari meriti nel campo della cultura e delle attività pubbliche a favore dell'Associazione, e restano tali a tempo indeterminato;

Art. 8. (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e pari obblighi.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché in regola con i versamenti della quota sociale;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel rispetto delle norme di legge;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Versare, qualora prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 9. (Volontariato e attività di volontariato)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10. (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. I

diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti dal presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni



dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall'Associazione per morosità.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione - Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Art. 12. (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche il calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo e-mail, whatsapp o lettera spedita al recapito risultante dal libro degli associati, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. L'ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13. (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla esclusione degli associati;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto
alla sua competenza.

Art. 14. (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 (Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 a 15 membri, compreso il presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Dura in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare in ordine all'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare la quota annuale di iscrizione all'Associazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'Iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa



affidati;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 16. (Funzionamento dell'Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante raccomandata, fax, e-mail o whatsapp contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione purché siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o di chi ne svolge le veci).

L'incarico di Consigliere è a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 16 A (GROP FOLK DEL PÓI)

Il **GROP FOLK DEL PÓI** è un gruppo di ballo che si propone di ricercare, recuperare e tramandare il bagaglio culturale della tradizione musicale e della danza popolare locale.

Il **GROP FOLK DEL PÓI** è un gruppo di lavoro di persone fisiche regolarmente associate all'**UNION LADINA AGORDIN SOTCIUSA**, dipendente e parte integrante dell'**UNION LADINA** stessa. Il **GROP FOLK DEL PÓI** ha uno o più rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo dell'**UNION LADINA** e ha un regolamento interno che deve rispettare e sottostare al presente Statuto e alle normative vigenti.

ART. 16 B (MUSEO DEL KONŽA DA GOSALT)

Il **MUSEO DEL KONŽA DA GOSALT**, altresì detto "Museo Etnografico e del Seggiolaio di Gosaldo", è sito in via Roma, 1 a Gosaldo (BL) ed è gestito da un comitato informale.

Tale comitato è un gruppo di lavoro di persone fisiche regolarmente associate all'**UNION LADINA AGORDIN SOTCIUSA**, dipendente e parte integrante dell'**UNION LADINA** stessa. Il comitato del **MUSEO DEL KONŽA DA GOSALT** ha uno o più rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo dell'**UNION LADINA** e ha un regolamento interno che deve rispettare e sottostare al presente Statuto e alle normative vigenti.

Art. 17. (Il Presidente - Vicepresidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di amministrazione, con voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ai medesimi in merito all'attività compiuta; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.





Art. 18. (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19. (Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20. (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

Art. 21. (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;



attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 22. (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- beni mobili, mobili registrati e beni immobili, a qualsiasi titolo pervenuti;
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche;
- fondi derivanti da eventuali avanzi di gestione dell'Associazione;

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23. (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra causa di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24. (Bilancio e Bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso è redatto ai sensi degli Articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare una maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale per il terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 25. (Convenzioni)

L'Associazione potrà stipulare con le Amministrazioni pubbliche apposite convenzioni di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017. Le convenzioni sono deliberate dall'Organo di

amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26. (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi dell'opera di lavoratori dipendenti, prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura retribuiti, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e dall'apposito regolamento interno.

Art. 27. (Assicurazioni degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 28. (Responsabilità dell'Associazione)

per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 29. (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 30. (Devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso esclusivamente dall'assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui all'art. 13.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore del territorio dolomitico che effettuino attività inerenti allo statuto dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 31. (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32. (Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexties del Decreto Legislativo 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 117/2017.

"Copia conforme all'originale"

IL FUNZIONARIO
Dancia Baydanza

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
(Ferdinando Pace)

